



COMUNE DI OSTUNI
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Servizi Cimiteriali

Affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive per la durata di anni 4

SCHEMA CONTRATTO

L'anno il giorno del mese di avanti a me Dott. Francesco Antonio Fumarola, Segretario Generale del Comune di Ostuni, nella cui Sede, sita in Ostuni in Piazza della Libertà, n. 68, ivi domiciliato per la carica, legittimato a rogare il presente atto nella forma pubblico amministrativa a norma dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.L.vo n. 267/2000, sono personalmente comparsi:

per la stazione appaltante, il Dott. Maurizio Nacci , nato a Ostuni (Br) il 27.11.1958, il quale dichiara di costituirsi ed agire nel presente atto, a norma dell'art.107, comma 3, lettera c), del D.L.vo n. 267/2000, in nome e per conto del **Comune di Ostuni**, c.f. 81000090746, presso la cui Sede elegge domicilio, nel prosieguo indicato anche con il termine "Comune", che legalmente rappresenta nella qualità di Dirigente del Settore "Affari Generali ed Istituzionali, Servizi Cimiteriali e Demografici, Attività Produttive –SUAP , Gestione Risorse Umane , Sport –Turismo", giusta decreto sindacale di nomina dei Dirigenti prot. n.9 del 08.08.2018;

per il soggetto concessionario il sig., nato a il, e residente a in via, cod. fisc. il quale dichiara di costituirsi e di agire nel presente atto in nome e per conto dell'impresa individuale codice fiscale e partita I.V.A., con sede legale in in via presso la cui sede elegge domicilio, nel prosieguo indicata anche con il termine "appaltatore", che legalmente rappresenta nella qualità di giusta visura camerale del di iscrizione al n..... del R.E.A. della C.C.I.A.A. di

I suddetti componenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, dopo aver dichiarato di saper leggere e scrivere, mi chiedono di ricevere il presente contratto senza l'assistenza dei testimoni, ai fini del quale, dopo aver

PREMESSO CHE:

- In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2010 e con atti di indirizzo della Giunta comunale nn. 187 e 330 rispettivamente del 11.07.2016 e 27.11.2018, con determinazioni dirigenziali nn. del _____ per le motivazioni espresse nei medesimi provvedimenti, che nel presente atto si intendono richiamate, si modificavano le determinazioni dirigenziali nn. 703 del 06.04.2017 e 1585 del 04.08.2018 e si approvano gli atti, così modificati, costituenti il progetto ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito elencati:

- a. Relazione Tecnico illustrativa ;
- b. Capitolato speciale;
- c. D.U.V.R.I;
- d. Prospetto economico degli oneri per l'acquisizione dei servizi;
- c. Quadro economico;
- d. Schema di contratto;

-Con i medesimi atti si demandava alla Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Brindisi l'espletamento della procedura di gara per la individuazione del operatore economico che subentrerà al concessionario uscente;

-Dal certificato di informazioni antimafia rilasciato dall'ufficio Territoriale del Governo di Brindisi in data _____ non risultano sussistere le cause interdittive di cui all'art. 10 della L.31.10.1965 n. 575 e di cui all'art. 4 del D.lgs.n. 490 del 08.08.1994 e del D.P.R. n .252/98;

-Dal certificato relativo alla regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data _____ risulta che la suddetta _____ è in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente.

Tutto quanto sopra premesso, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegati, volendo ora le parti far constatare quanto innanzi da atto pubblico che lo regoli giuridicamente ed amministrativamente, di comune accordo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 – (OGGETTO)

Il comune di Ostuni come sopra costituito, affida in concessione alla sopra specificata _____ che, come sopra costituita accetta senza condizione, riserva o eccezione alcuna, la gestione di tutti i servizi cimiteriali descritti dettagliatamente al capo II e III del capitolato speciale, che dovranno essere svolti presso il cimitero comunale di Ostuni ubicato in contrada San Lorenzo, nonché di tutti gli impianti tecnologici relativi, sala autoptica e di osservazione necroscopica, compresa la gestione del servizio di illuminazione dell'area cimiteriale, delle cappelle comunali, gentilizie e private, delle lampade votive dei relativi loculi di tutti gli impianti esistenti e da installare nel cimitero e del servizio di manutenzione delle strutture cimiteriali di proprietà comunale e di alcuni servizi amministrativi (delibera CC. N. 51 del 30/11/2010 e deliberazioni di Giunta nn. 187 e 330 del 11.07.2016 e 27.11.2018).

ART. 2- (CONDIZIONI ED ESECUZIONI DEL SERVIZIO)

La presente concessione è disciplinata dalle modalità e condizioni tutte contenute nel capitolato speciale, negli atti di gara ed, in via sussidiaria, per tutto quanto in tali atti non previsto e con essi non contrastante o incompatibile, dalle norme del D.lgs. N. 50 /2016 e s.m.i. e dalle norme del codice civile.

Per quanto non previsto nel presente atto le parti si rimettono ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali attualmente vigenti in materia di polizia mortuaria in particolare al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria", al D.Lgs. n. 81/08 e alla Legge della Regione Puglia 34/2008 avente ad oggetto "Norme in materia di attività funeraria, cremazione dispersione delle ceneri" e dal regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 49/93 e s.m.i., peraltro richiamati nel capitolato, pertanto sono da intendersi qui integralmente richiamati.

ART 3- (CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO).

Il valore del presente contratto di concessione stimato in euro 562.709,89 (cinquecentosessantadue mila settecentonove virgola ottantanove oltre IVA, pari a (euro 140.677,47 all'anno oltre IVA), è stato calcolato, come prescritto dall'art. 167 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del fatturato del concessionario nel quadriennio 2014-2017;

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 riguardo alle condizioni di esecuzione del servizio, si richiamano brevemente le principali condizioni economiche:

Spettano al concessionario tutti gli introiti della gestione del servizio come di seguito indicato:

il corrispettivo per le operazioni previste nell'art. 2 del Capitolato speciale e il corrispettivo delle attivazioni e dei canoni di abbonamento delle lampade votive rapportato al numero delle richieste di attivazione del servizio esistenti presso gli Uffici competenti o successivamente presentate, oggetto della presente concessione decurtati dell'aggio spettante all'ente del _____% (risultante dall'offerta economica presentata) e del compenso annuale del Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C) €5.000,00 per ciascun anno di vigenza del contratto, da contabilizzare a fine anno, calcolate sulle somme effettivamente riscosse secondo il tariffario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11/02/2014 (allegato A capitolato speciale) per i servizi cimiteriali e gestione delle lampade votive, con esclusione di qualsiasi altro corrispettivo.

Il Comune incasserà direttamente dagli utenti le tariffe previste per l'erogazione dei servizi prestati su due distinti conti correnti rispettivamente per le operazioni cimiteriali e per la gestione delle lampade votive, intestati al comune che il concessionario fornirà agli utenti, e dovrà versare alla ditta concessionaria entro il 20 di ogni mese, gli incassi relativi al mese precedente, al netto

dell'aggio spettante all'Ente determinato nella misura del _____ come da offerta economica presentata dalla _____ in sede di gara;

Le modalità di riscossione diverse dal conto corrente o di altra modalità concordata con il Dirigente del Settore, di qualsivoglia controprestazione prevista nel capitolato speciale di gara, è causa di risoluzione della concessione.

Il comune sulla base del report del servizio, che la ditta affidataria è tenuta a trasmettere il primo giorno di ogni mese, così come disposto dall'art. 18 del presente atto, erogherà il corrispettivo previa presentazione della fattura da parte del concessionario;

La liquidazione della fattura sarà effettuata, successivamente alla verifica del Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C) della avvenuta regolare esecuzione dei servizi.

In caso di mancato pagamento dei servizi prestati sulla base della tariffe vigenti, il concessionario è tenuto ad effettuare gli adempimenti di competenza relativi al recupero del credito, esonerando l'Amministrazione Comunale dell'onere della suddetta procedura amministrativa –legale.

Gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi devono ritenersi comprensivi di ogni costo relativo al personale, mezzi e attrezzature ed ogni altra voce di gestione sostenuta dal concessionario per l'esecuzione dei servizi. Il concessionario, pertanto, non potrà in alcun modo pretendere indennizzi di alcun genere per aumenti di costi, danni o altre sfavorevoli circostanze che dovessero verificarsi nel corso della concessione.

Con le entrate derivanti dalle tariffe il concessionario si intende compensato di qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio come descritto nel capitolato speciale di gara e di ogni altra prestazione aggiuntiva che l'offerente intenderà inserire nell'ambito dell'offerta tecnica.

ART.4- (TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARI)

Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e prende atto del seguente codice identificativo di gara _____ che dovrà essere inserito in tutti i subcontratti.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di BRINDISI della notizia dell'eventuale impedimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto devono essere effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti correnti bancari o postali dedicati accesi dall'appaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a con indicazione del C.I.G : _____

A tal fine il concessionario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, sia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane s.p.a dedicati di cui all'art. 3, comma 7 , L.n. 136/2010, su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi , sia le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi.

Dichiara di utilizzare i seguenti conti correnti bancari:

1. Banca di con codice **IBAN IT**.....; dedicato, anche non in via esclusiva, al presente contratto e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

il sig., nato a il, e residente a

..... in via cod. fisc. in qualità di

.....

In caso di ritardato pagamento della somma spettante al concessionario (totale incassi operazioni cimiteriali e illuminazione votiva, al netto della percentuale dell'aggio spettante all'Ente) avrà diritto, esclusivamente, agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.

Art. 5 -(CLAUSOLA DI NULLITA' ASSOLUTA)

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è causa di nullità assoluta del presente contratto, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 del presente contratto e che la mancanza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. In esecuzione della presente clausola sia l'appaltatore che ogni subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti con l'art. 3 della Legge 136/2010, dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura (UTG della provincia di Brindisi).

Il Concessionario dovrà inserire le clausole previste dagli artt. 4 (tracciabilità dei flussi finanziari) e 5 (clausola di nullità assoluta) del presente contratto, nei rispettivi negozi giuridici che stipulerà con i subappaltatori o i subcontraenti. Al fine del rispetto della presente disposizione contrattuale ciascun soggetto tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità invia alla Stazione Appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio.

ART. 6 -(SERVIZI):

- a) Pulizia, manutenzione ordinaria e opere di giardinaggio;
- b) Inumazioni ed esumazioni in campo comune e esumazione resti mortali dopo il periodo di mineralizzazione;
- c) Tumulazione ed estumulazione di salme in tombe esistenti o realizzate per l'occasione, e in loculi;
- d) Tumulazione ed estumulazione di cassette ossario o urne cinerarie;
- e) Recupero salme non mineralizzate risultanti durante i lavori di esumazione o estumulazioni e loro inumazione nei campi indicati dall'Ufficio incaricato;
- f) Traslazione e trasporto delle salme, dall'ingresso o all'interno del cimitero al luogo di sepoltura indicato dall'Ufficio incaricato;
- g) Raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti cimiteriali prodotti dalla propria attività secondo le prescrizioni delle norme vigenti in materia;
- h) Operazioni di ricevimento salme, pulizia, cura del verde;
- i) Opere di manutenzione ordinaria;
- j) Gestione lampade votive;
- k) Servizio di sala autoptica e di osservazione necroscopica.

ART. 7 -(CARATTERE DEL SERVIZIO)

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dalla ditta concessionaria, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati.

ART. 8 -(DURATA)

La durata è stabilita in **anni quattro** a decorrere dalla data di stipula del presente contratto. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle stesse condizioni, su motivata ed insindacabile volontà della Giunta Comunale, sussistendone i presupposti e nel rispetto della vigente normativa in materia, per un ulteriore periodo di anni quattro. In ogni caso, qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza, la procedura per l'affidamento della gestione non sia ancora definita, l'attuale concessionario è tenuto ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali della cessata

gestione, dietro comunicazione scritta del Responsabile del Servizio preceduta da regolare provvedimento.

ART. 9 – (TARIFFE)

Le tariffe dei servizi oggetto del presente capitolato sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e accettate pienamente e senza riserve dall'affidatario. Le tariffe così stabilite si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso o eccettuato. A nessun titolo l'affidatario può stabilire o richiedere per prestazioni oggetto della concessione compensi aggiuntivi, rispetto alle tariffe come specificate nell'allegato "A", né a carico del richiedente del servizio, né a carico dell'Amministrazione.

ART. 10 – (ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE – RESPONSABILITÀ)

Tutti i servizi, di cui al precedente art. 6, sono effettuati direttamente dall'affidatario con mezzi e personale propri.

Ferme restando le competenze generali in materia contrattuale e di indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, è fatto obbligo all'affidatario di mettere a disposizione una figura professionale di coordinatore che eserciti attività di coordinamento e controllo sui propri dipendenti e che si interfacci con il Dirigente/Direttore esecuzione del contratto (D.E.C) del settore Affari Generali del Comune.

L'elenco nominativo delle persone, dipendenti dell'affidatario, che saranno adibite, nel numero richiesto, ai vari servizi, con allegata foto tessera, dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

Il Concessionario provvederà a dotare il proprio personale di un apposito cartellino, munito di fotografia: solo il personale munito dello stesso potrà svolgere le attività inerenti ai servizi oggetto del capitolato.

L'affidatario, nello svolgimento dei servizi previsti dal capitolato speciale, è libero di organizzare il proprio personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie.

Le inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni dovranno essere effettuate dalla ditta concessionaria secondo le disposizioni scritte impartite dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento dei vari servizi, potrà, con il consenso preventivo dell'Amministrazione Comunale, avvalersi di terze ditte per lo svolgimento di singoli servizi, tramite contratto di subappalto, fermo restando il divieto di cessione del contratto di cui al successivo art.23.

In ogni caso l'affidatario resta l'unico referente contrattuale per l'Amministrazione Comunale.

L'affidatario è totalmente responsabile di fronte al Comune dell'esecuzione dei servizi e lavori assunti che per nessun motivo possono subire interruzioni.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale o di domicilio legale.

ART. 11 (OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI)

Tutti i costi di organico e di personale sono a carico del Concessionario. Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga del Concessionario. Quest'ultimo ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

Il concessionario si obbliga inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale, a prescindere dalla tipologia del contratto intrattenuto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie infortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio

personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative. Al Comune di Ostuni spetta altresì il controllo , in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Comune di Ostuni o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per quanto previsto dal precedente comma, l'impresa non potrà opporre eccezioni al comune di Ostuni né avrà titolo al risarcimento di danni.

Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale si intendono ad esclusivo carico dell'impresa, essendo il Comune di Ostuni sollevato da ogni responsabilità.

L'impresa dovrà comunque tenere indenne il comune di Ostuni da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento atteso che il comune deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra l'impresa e i suoi dipendenti.

ART. 12 – (CLAUSOLA SOCIALE)

Si evidenzia che nel principio di promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, la ditta concessionaria ha l'obbligo di assorbire nell'espletamento del servizio i lavoratori, se disponibili , che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente appaltatore, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. Al personale deve essere applicato il contratto collettivo di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Nell'allegato “B” del capitolato speciale di gara, sono riportati i dati forniti dal concessionario uscente, relativi al personale impiegato nei servizi cimiteriali.

A tale organico, vanno inoltre computate anche le ore prestate dal responsabile del servizio nell'ambito delle sue mansioni di coordinamento del personale operativo e di interfaccia con il referente dell'Amministrazione Comunale. Il monte ore ascrivibile a detta figura professionale,(non oggetto di eventuale passaggio di cantiere), viene stimato in n.17 ore/mese, pari mediamente a n. 4 ore a settimana.

ART. 13 (DIREZIONE TECNICA)

L'affidatario deve indicare all'Amministrazione Comunale i nominativi del proprio direttore tecnico e del sostituto, completi di recapito telefonico (fisso e cellulare) e domicilio, che rappresentano a tutti gli effetti l'affidatario medesimo nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Direttore Tecnico, o suo sostituto, che deve essere un geometra ovvero un perito tecnico, deve sempre essere disponibile, sia per gli uffici comunali, sia per il custode del cimitero, anche negli orari di chiusura degli uffici e nei periodi festivi e di ferie.

Il personale in caso di chiamata d'urgenza deve intervenire entro un'ora dalla segnalazione, pena l'applicazione di penale di € 200,00, prevista dall'art. 67 per le operazioni di cui all'art. 2, lettera a), b), c) i) e J) del capitolato speciale di gara.

ART. 14 –(DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.))

L'amministrazione committente è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 dal Dirigente del settore Affari Generali.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il R.U.P (Responsabile Unico del Procedimento), prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvede a nominare un responsabile della esecuzione,(D.E.C) con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore. In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento , alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto , verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;

- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore esecuzione è individuato nell'ambito dei professionisti esterni all'ente e con le modalità previste dall'art. 31 comma 8 del codice Contratti approvato con Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Il compenso del D.E.C è a carico della ditta affidataria del servizio per un importo pari ad € 5.000,00 comprensivi di Iva ed ogni altro onere per ciascun anno di vigenza del contratto.

Detto importo è corrisposto direttamente dall'Amministrazione Comunale in rate trimestrali posticipate dell'importo di €1.250,00 (comprensivo di Iva ed ogni altro onere) e viene contabilizzato al termine di ogni anno di vigenza del contratto.

ART.15 – (SPESE E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO)

Le spese, oneri e altre responsabilità a carico del concessionario, locali, attrezzature e mezzi del servizio sono disciplinati dagli artt. 52, 53, 55, 58 del capitolato speciale di gara che qui si intendono integralmente riportati e trascritti quali parti integranti e sostanziali del presente contratto ; per oneri ed obblighi diversi le parti fanno pieno riferimento al Capo IV del capitolato.

ART. 16 – (ALTRE RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AFFIDATARIO)

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione appaltante del buon andamento del servizio da esso assunto, nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti.

Assume, direttamente in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, ivi compresi incidenti accidentali che possano essere arrecati al personale e a terzi, tenendone indenne l'Amministrazione Comunale. Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze di prescrizioni di leggi e di regolamenti generali e locali.

Il Concessionario deve fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, comunicando tempestivamente eventuali variazioni e, previa comunicazione scritta dell'Amministrazione, deve sostituire il personale inadeguato o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.

L'affidatario deve mantenere la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, impartite per il tramite del Dirigente del Settore Affari Generali/Direttore esecuzione Contratto, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

Il personale dell'affidatario deve essere dotato di idoneo apparecchio di comunicazione e di ricezione onde essere tempestivamente reperito dagli uffici comunali in caso di urgenza e necessità.

In occasione delle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione devono essere contemporaneamente presenti nel cimitero almeno quattro operatori, per l'espletamento delle operazioni di rito, dalla ricezione della salma alla sua deposizione in tomba, campo comune, loculo o altro posto, preventivamente comunicato dall'Ufficio servizi Cimiteriali, mentre nelle altre ore deve essere sempre assicurata la presenza almeno di un operatore.

ART. 17 –(CONTROLLO E VIGILANZA)

L'Amministrazione Comunale, tramite propri incaricati, è autorizzata ad esercitare, in qualunque momento, attività di controllo, verifica ed ispezione all'interno del Cimitero, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali e negli impianti. Alle stesse può partecipare il personale dipendente del concessionario ; al termine delle visite può essere redatto un verbale o una scheda riepilogativa che deve essere controfirmata da almeno un operatore o dal Direttore Esecuzione Contratto presente nel cimitero ove si è svolta l'attività di controllo. Copia del verbale è successivamente inviata al D.E.C e Amministrazione Comunale.

Nei casi di urgenza i soggetti che svolgono l'attività di controllo possono dare disposizioni anche verbali ai dipendenti dell'aggiudicatario presenti alla visita di controllo. Tali disposizioni possono essere formalizzate con ordine scritto. In tali casi il concessionario (a mezzo di proprio personale), è tenuto alla scrupolosa osservanza delle istruzioni e delle osservazioni impartite dai soggetti

svolgenti attività di controllo e uniformarsi alle scadenze e priorità di intervento individuate dal Dirigente del Servizio o Direttore Esecuzione Contratto.

I risultati delle visite di controllo di cui al presente articolo possono essere utilizzati per definire eventuali inadempimenti contrattuali e relative penalità.

La concessionaria, trattandosi di servizio pubblico, è obbligata a fornire con tempestività, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy. Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dal Direttore Esecuzione Contratto e comunicata alla Concessionaria.

Il concessionario, entro cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso.

ART. 18- (REPORT DEL SERVIZIO)

Il primo giorno di ogni mese, il concessionario è tenuto a trasmettere al Responsabile Comunale /Direttore Esecuzione Contratto un report dettagliato e analitico dei servizi cimiteriali e delle lampade votive (nuove attivazioni /cessazioni) svolte nel mese precedente presso il cimitero.

Nello specifico, l'affidatario del servizio, deve presentare un report delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, traslazioni etc. attivazioni/ cessazioni lampade votive, riscossioni canoni annuali ecc. Il Comune esercita il controllo sull'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato attraverso il Direttore Esecuzione Contratto(D.E.C).

La mancata presentazione del report mensile comporta inadempimento contrattuale ai fini della erogazione del corrispettivo dovuto per la concessione del servizio.

ART. 19- (LOCALI DEL SERVIZIO - LOCALI ATTREZZATURE E MEZZI)

Il concessionario è tenuto all'apertura di un ufficio, nei locali che il Comune mette gratuitamente a disposizione presso il Cimitero per la durata del servizio, locali indicati nel verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Detto Ufficio è gestito dal concessionario con proprio personale, per la ricezione delle richieste del pubblico, delle domande per le lampade votive, i pagamenti relativi alla gestione del servizio cimiteriale, nei giorni e con orario settimanale, concordato con il Dirigente del Settore Affari Generali.

Non possono essere apportate modifiche ai locali senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

I costi di manutenzione, di gestione, di acqua, gas, energia elettrica, telefono e quant'altro occorra, sono tutti a totale carico dell'aggiudicatario il quale deve provvedere a stipulare o a volturare, a propria cura e spese, i contratti in essere.

I locali devono essere sempre in perfetta efficienza, conservati e mantenuti nella massima cura. Le necessarie riparazioni e manutenzioni sono a carico dell'affidatario in modo che il servizio oggetto della concessione abbia sempre a compiersi in modo decoroso.

L'Amministrazione può in qualsiasi momento procedere, a mezzo di proprio delegato, alla verifica del buono stato di conservazione della struttura.

Ove si riscontrino deficienze, viene prescritto un termine entro il quale l'affidatario deve provvedere ad eliminarle. Nel caso non venisse ottemperato, il Comune ha diritto di provvedervi direttamente, a spese dell'affidatario, con trattenuta sulla prima rata del pagamento o avvalendosi anche della cauzione depositata.

La cauzione, nel caso si agisca, deve, entro il termine assegnato dal Dirigente del Settore Affari Generali, essere completamente reintegrata.

ART. 20- (CAUZIONE DEFINITIVA)

Prima della stipula del contratto, la società aggiudicataria deve prestare una cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo netto contrattuale, nelle forme stabilite nel bando di gara, a cui si rinvia.

Le spese inerenti allo svincolo di tale cauzione sono integralmente a carico della società

concessionaria.

Tale cauzione è svincolata e restituita al concessionario solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario il Comune ha diritto di rivalersi di propria autorità sulla suddetta cauzione.

Il concessionario deve integrare la cauzione medesima nel termine che gli è prefissato, qualora il comune debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 21- (RESPONSABILITÀ' PER INFORTUNI, DANNI A PERSONE E COSE- POLIZZA ASSICURATIVA)

L'affidatario è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati durante lo svolgimento dei servizi.

Al riguardo, l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, per i danni o i sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e il personale dell'impresa durante i servizi stessi; l'affidatario assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni.

Il concessionario deve, in ogni caso, provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

A tal proposito, l'affidatario deve munirsi di tutte le attrezzature a norma necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni e il servizio all'utenza in condizioni di sicurezza (in maniera esemplificativa e non esaustiva montafereetri, calafereetri, scale idonee per consentire di raggiungere i loculi comunali posti oltre l'altezza d'uomo, ecc.).

L'affidatario garantisce che durante il periodo di svolgimento del servizio, qualora dovessero intervenire nuove normative in materia, deve adeguarsi immediatamente senza ulteriori oneri, fatta salva la possibilità di recedere dalla concessione senza penalità.

La ditta aggiudicataria assume l'impegno a contrarre, entro la stipula del contratto una polizza di responsabilità civile, per quanto riguarda il servizio aggiudicato con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per danni a terzi, con un limite minimo di euro 1.500.000,00 per persona e di euro 500.000,00 per danni a cose.

ART. 22 –(SCIOPERI)

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l'affidatario è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

I servizi devono essere garantiti nei limiti di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni, secondo le modalità disposte dal Comune.

ART. 23 – (DIVIETO DI CESSIONE)

E' fatto espresso divieto alla società aggiudicataria di cedere in maniera totale il presente servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Potrà essere consentito alla ditta affidataria di appaltare singoli servizi all'interno del cimitero, previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 24 (SICUREZZA)

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Inoltre assume l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute. Il Concessionario deve dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08, ecc) e deve consegnare, contestualmente all'inizio del servizio, copia del proprio Documento di Valutazione del Rischio. La ditta concessionaria e gli eventuali sub-appaltatori, così come stabilito dal D.Lgs 81/08, art. 26, assumono l'obbligo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti

lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'impresa concessionaria e gli eventuali sub appaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attività, devono garantire la sicurezza verso eventuali persone terze (visitatori, parenti, ecc.), mettendo in atto tutte le prescrizioni necessarie contenute nel DVR.

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria e dei possibili appaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a smaltire i rifiuti derivanti dai lavori in impianti autorizzati secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Il Concessionario deve dare immediata comunicazione al Dirigente Settore Affari generali/e Direttore esecuzione Contratto, di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.

Il Comune di Ostuni e l'impresa concessionaria danno espressamente atto che i luoghi pubblici nei quali sono svolti i servizi oggetto del presente capitolato non presentano interferenze tra le attività lavorative dei dipendenti comunali e le attività lavorative dei dipendenti del concessionario, per cui non sussistono i presupposti giuridici per la redazione del D.U.V.R.I. e, pertanto, l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

ART. 25 (PENALITA' PER INFRAZIONE)

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale di gara, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, rendono passibile la ditta affidataria di una penale.

Fermi restando i provvedimenti di decadenza, risoluzione o revoca del rapporto di concessione del servizio, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad applicare a carico del concessionario, le penali consistenti nel pagamento di una somma, da trattarsi nella prima liquidazione utile, per tutte le inosservanze, od inadempienze che dovessero essere accertate agli oneri ed obblighi assunti con il presente capitolato.

L'affidatario assume l'obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Dirigente del Settore Affari Generale/Direttore Esecuzione Contratto .

In caso di infrazioni ritenute lievi, a giudizio insindacabile del Dirigente del settore Affari Generali/ Direttore Esecuzione Contratto, si applica la penale prevista per ogni singolo servizio.

In caso di recidiva per infrazioni lievi la penale è raddoppiata o possono applicarsi più severe misure sempre a giudizio del Dirigente del settore Affari Generali/ Direttore Esecuzione Contratto.

Infrazioni e inadempienze più gravi possono comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Dirigente, previa comunicazione al concessionario dei rilievi, con invito a produrre le controdeduzioni entro dieci giorni dalla ricezione. L'ammontare della penalità è dedotto, senza alcuna formalità dalla cauzione.

Le penali sono:

- € 200,00 (euro duecento) in caso di ritardo per le operazioni di cui all'art. 2 , lettere a), b), c), i) e j) del presente capitolato;
- € 200,00 (euro duecento) in caso di ritardo, fino a 2 ore dall'ordine di servizio inviato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, per le operazioni di cui all'art. 2 lettere d), e), f), g), h);
- € 500,00 (euro cinquecento) in caso di servizio effettuato il giorno successivo a quello indicato dall'Ufficio servizi Cimiteriali.

Per le operazioni di cui alla lettera i) dell'art. 2 che precede, le penali applicate sono:

- per ogni utente che, soddisfacendo alle condizioni di contratto, venga allacciato dopo 30 giorni dalla data del pagamento del canone di abbonamento: Euro 200,00 (duecento) complessive;
- se il mancato allacciamento supera i 60 giorni dalla data del pagamento la penale è fissata in

Euro 500,00 (cinquecento);

• per ogni lampadina spenta e non sostituita entro sette giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Comune o dell'utente alla Ditta: euro 200,00 (duecento) per ogni settimana di mancata accensione.

Le presenti penalità sono raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 26 –(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E INADEMPIENZE)

In caso di negligenza abituale nello svolgimento del servizio, di grave inadempienza, o quando l'affidatario sospenda il servizio stesso, il Comune ha la facoltà di ritenere il contratto risolto di pieno diritto, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata cessazione del servizio, prendendo possesso provvisorio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per il servizio stesso, finché l'Amministrazione Comunale non abbia diversamente o definitivamente provveduto entro sei mesi dalla presa di possesso provvisorio.

Le eventuali somme ancora dovute all'affidatario, nonché la cauzione prestata, sono comunque vincolate per la rifusione delle spese e dei danni che il Comune dovesse subire.

L'Amministrazione Comunale può altresì procedere a suo insindacabile giudizio alla automatica risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) per gravi e ripetute manchevolezze nell'espletamento dei servizi e nel rispetto delle misure di sicurezza;
- c) per inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale dipendente;
- d) per sospensione e/o abbandono del servizio;
- e) per dichiarazione di fallimento dell'affidataria o ammissione ad altra procedura concorsuale.
- f) per cessione totale del servizio o parziale di uno specifico servizio senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Ai fini della automatica risoluzione del contratto è sufficiente la relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, contenente la precisa e circostanziata fattispecie tra quelle sopra considerate.

ART. 27 – (OBBLIGO DI DOMICILIO)

A tutti gli effetti di legge, l'affidatario deve eleggere domicilio in un luogo liberamente scelto nel territorio del Comune di Ostuni, fornendo pronta reperibilità 24 ore su 24, tramite telefono, fax e posta elettronica e dovrà nominare un suo rappresentante per il servizio di cui è oggetto il presente Contratto di Concessione.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'affidatario, o il suo rappresentante, deve presentarsi, senza compenso alcuno, ad ogni incontro o sopralluogo che si rendesse necessario per definire questioni attinenti il servizio.

ART. 28 –(CONTROVERSIE CON IL COMUNE - FORO COMPETENTE)

Qualunque controversia o contestazione insorga tra Comune ed affidatario in ordine al presente contratto, alla sua interpretazione o quant'altro ad esso inerente, è deferita esclusivamente al Tribunale di Brindisi.

ART. 29(RINUNCIA)

Il concessionario rinuncia sin d'ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare, a seguito di impugnativa da parte dei terzi, dall'annullamento o sospensione degli atti di gara/o propedeutici, fatta comunque salva la restituzione della cauzione definitiva.

ART. 30 –(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese, tributi e diritti, nessuno escluso ed eccettuato, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 31 –(RISPETTO DEL D. LGS. 196/2003 e s.m.i.)

Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come *Responsabile del trattamento dei dati*

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,

per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Ostuni, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della stipula e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, del collaudo dell'opera e di tutte le altre attività amministrative e tecniche prodromiche e conseguenti ad esse correlate.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, utilizzando misure di sicurezza adeguate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle qualità professionali previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici ed avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 30/6/2003 come modificato dal d.lgs. 10/8/2018, n. 101 e ai provvedimenti del Garante.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione del contratto nonché per il collaudo della fornitura eseguita e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudo;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Ostuni, con sede in Ostuni, Piazza della Libertà, 67.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 0831.307358; e-mail rpd@comune.ostuni.br.it.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 32- (DISPOSIZIONI FINALI)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e al capitolato speciale di gara, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia ed in particolare al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., D.P.R. 10.09.1990 n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria", al D.Lgs. n. 81/08, alla Legge Regionale n. 34/2008, al Regolamento Regionale n. 8 del 11/03/2016, nonché al vigente Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali.

E, richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho letto il presente atto alle parti contraenti le quali, riconosciutolo e dichiaratolo conforme alle loro volontà in ogni articolo e paragrafo, a conferma di tanto, alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge notarile, con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.02.2005, n. 82, codice dell'amministrazione Digitale (CAD), di seguito verificate con esito positivo a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti, io Segretario Comunale ufficiale rogante, ho firmato il presente documento con firma digitale.

Il presente atto è stato redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza, mediante strumenti informatici, su n. _____ () pagine scritte per intero e quanto fin qui della presente escluse le firme.

PER IL COMUNE DI OSTUNI f.to digitalmente Dott. _____

PER IL CONCESSIONARIO f.to digitalmente _____

IL SEGRETARIO GENERALE f.to digitalmente dott. _____